

Legge n. 104/92 (Legge quadro sull'*handicap*)

La legge n.104 del 1992 sull'*handicap* è una delle leggi più avanzate d'Europa. Le finalità che si prefigge è quella di tutelare l'integrazione sociale della persona *handicappata* (dove la definizione di <persona *handicappata*> presuppone una minorazione – fisica, psichica o sensoriale – che provochi difficoltà d'apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo svantaggioso sociale o di emarginazione), la sua massima autonomia e la partecipazione alla vita collettiva, con particolare riguardo alla tutela dei suoi diritti. Essa, prevede che:

- Il riconoscimento dell'*handicap* sia effettuato da un'apposita Commissione medica, sancita dall'art. 4 della legge n. 104/92 (per legge è obbligatoria la presenza di un “**esperto**”. Nel nostro caso di un chirurgo e/o urologo, esperto nella riabilitazione enterostomale);
- l'art. 3 assicura allo stomizzato il riconoscimento dell'*handicap*;
- lo stomizzato acquisisce la “**connotazione di gravità**” (art. 3 comma 3) quando la sacca di raccolta è quasi satura e va necessariamente sostituita;
- l'art. 33 consente di fruire: una o due ore o sei mezzette giornaliere di permesso giornaliero o di tre giorni mensili retribuiti dall'I.N.P.S. (grazie ad apposito fondo ministeriale), con il versamento dei contributi figurativi utili anche ai fini pensionistici (legge n.53/00 e Circolare INPS n.133/00);
- cura e riabilitazione (art. 7);
- integrazione scolastica (art. 12/13/14/15/16/17);
- integrazione lavorativa (art. 18/19/20/21/22);
- eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (art. 24);
- mobilità e trasporti (art. 26/27/28);
- riserva di alloggi (art. 31);
- agevolazioni fiscali (art. 32).